

Codice A1103A

D.D. 2 novembre 2021, n. 701

**Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 4 del 2009 (F.40 FOR/2017)**



**ATTO DD 701/A1103A/2021**

**DEL 02/11/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

**A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo**

**OGGETTO:** Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 4 del 2009 (F.40 FOR/2017)

Visti gli atti trasmessi con nota prot. n. 1098 del 12.10.2017 della Regione Carabinieri Forestale "Piemonte" Stazione Carabinieri di Cortemilia a carico del signor *omissis*, nato in *omissis* e residente a *omissis* in Località *omissis*, in qualità di trasgressore e del signor *omissis*, nato a *omissis* e residente a *omissis*) in *omissis*, in qualità di obbligato in solido *omissis*, nei confronti dei quali con processo verbale n. 21/17 del 26.05.2017 elevato da Agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato, per i fatti constatati in Località Scaravascio – Rio Guastato nel Comune di Torre Bormida (CN), è stato accertato quanto segue:

violazione all'art. 13, c. 1 della L.R. n. 4/2009 in combinato disposto con l'art. 18, c. 3 del D.P.G.R 8/R del 20.09.2011 (Regolamento forestale) relativo al mancato allestimento e concentramento del materiale legnoso abbattuto a seguito di utilizzazione boschiva.

Preso innanzitutto atto del decesso del sig.re *omissis* avvenuto in data 11.06.2021, la cui posizione pertanto deve intendersi archiviata;

constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

atteso altresì che risulta agli atti che i soggetti di cui sopra non hanno né presentato nei termini scritti difensivi come previsto dall'art. 18 della legge 24.11.1981, n. 689 né hanno fatto richiesta di audizione;

visto in particolare l'art. 13, c. 1 della L.R. n. 4/2009 e s.m.i. e l'art. 18, c. 3 del Regolamento forestale, come sanzionati dall'art. 36, c. 1, lett. f) della medesima Legge;

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata e tenuto conto del valore di prova legale del

verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

vista la citata Legge 24.11.1981, n. 689;

atteso che l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi vanno valutate ai fini della determinazione della sanzione amministrativa;

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;
- visto l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- visto in particolare l'art. 13, c. 1 della L.R. n. 4/2009 e s.m.i. come sanzionato dall'art. 36, c. 1, lett. f) della medesima Legge;

#### *determina*

- di archiviare la posizione del sig.re *omissis*, per le ragioni di cui in premessa;
- in Euro 1.000,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa e in euro 10,61 la somma dovuta per spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265 ed

#### **INGIUNGE**

al sunnominato *omissis* di pagare la somma complessiva di **Euro 1.010,61** di cui Euro 1.000,00 a titolo di sanzione e Euro 10,61 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 legge 24/11/81, n. 689 entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **mediante versamento sul c/c p. N. 26103143 intestato alla Tesoreria Regione Piemonte, P.zza Castello N. 165 - Torino – Sanzioni amministrative – Codice IBAN IT 02 F 07601 01000 000026103143** - (con invito a citare nella causale del bollettino di versamento il numero di protocollo della presente determinazione di ingiunzione).

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, N. 72.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato ed integrato dal D.Lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella